



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n° 139 del 16/05/2019

OGGETTO : INCARICO LEGALE PER GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA PROPOSTO AL TAR (I SEZIONE N. 951-2011) DAL SIG. SCALZONE CARLO C/ COMUNE DI AGROPOLI

L'anno duemiladiciannove il giorno SEDICI del mese di MAGGIO alle ore 17,40 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Adamo Coppola	Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	Assessore
Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Assessore
D.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZIO
CONTENZIOSO

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente: Assessore contenzioso

Oggetto: Incarico legale per giudizio di ottemperanza proposto al TAR (I Sezione n. 951-2011) dal sig. Scalzone Carlo c/ Comune di Agropoli

Premesso che con ricorso promosso ex art. 112 e seguenti del C.p.a. davanti al TAR per la Campania - Salerno ,notificato al Comune di Agropoli il12/4/2019, atti prot. n. 13910, il sig. Scalzone Carlo ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del TAR Salerno n. 951/2011 nella parte in cui ha sancito la legittimità della improcedibilità della domanda di condono edilizio del sig. Di Nardo Luigi;

Ravvisata la necessità per l'Amministrazione Comunale di costituirsi tempestivamente nel procedimento giudiziale di che trattasi, come da parere del responsabile dell'area assetto e utilizzazione del territorio n. 16586 in data 8/5/2019 , per motivi che verranno esposti nelle sedi di rito per la migliore tutela delle ragioni dell'Ente, assicurando la costituzione dell'ente nel procedimento instaurato;

Dato Atto che tra essi componenti della Giunta Comunale e la proposta di delibera de qua non sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto di interesse;

Richiamato l'art. 163, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 267/2000, i quali prevedono che, in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio intendendosi, come riferimento, l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Preso Atto che, con l'esercizio provvisorio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste in bilancio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art.163 comma 2 Ordinamento finanziario e contabile - Programmazione e bilanci- TUEL - Parte II, Titolo "Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente" con la conseguenza che la gestione provvisoria di bilancio subentra anche se non si approvi il bilancio nei termini prorogati da decreti ministeriali;

Ritenuto opportuno di conferire l'incarico per il ricorso di ottemperanza , all'avv. Gerardo Boccia tenuto conto dell'art. 4, comma 2, del vigente "Regolamento Comunale per il conferimento e la gestione degli incarichi legali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 7/2/2011, che prevede che in caso di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto si potrà procedere direttamente all'incarico di patrocinio legale:

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 7/2/2011, che fissa il compenso da corrispondere ai legali nella misura di € 3.500,00 oltre oneri e spese , pertanto € 4.440,80 omni comprensivo;

Dato Atto che la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi

propone di deliberare

- per le ragioni esposte in narrativa e che s'intendono qui integralmente richiamate,
- di prendere atto del ricorso per ottemperanza ex articolo 114 del D.Lvo 104/2010 al TAR di Salerno notificata in data 12/4/2019 ed acclarato al protocollo dell'Ente al n. 13910, dagli Avvocati Orazio Abbamonte e Elio Cuoco in nome e per conto di Scalzone Carlo affinché il TAR per la Campania - Salerno voglia dichiarare l'obbligo del Comune di Agropoli di ottemperare al giudicato formatasi nella sentenza n. 951/2011 emessa dal Tar Salerno di nominare, se necessario, un Commissario ad acta e comunque di adottare tutti gli atti necessari e consequenziali per l'effettiva attuazione della suddetta sentenza;
- di conferire mandato all'Avv. Gerardo Boccia di costituirsi in difesa del Comune di Agropoli nell'ambito del giudizio pendente innanzi al TAR Campania Salerno promosso da Scalzone Carlo per l'ottemperanza alla sentenza TAR Salerno n. 951/2011;
- di fissare e subordinare per tale incarico e per l'intero giudizio innanzi al TAR un compenso pari a € 4.440,80 omni comprensivo;
- di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato al professionista incaricato;
- di dare atto che l'accettazione dell'incarico vale come accettazione del compenso pattuito.
- di demandare al Responsabile del Servizio i conseguenti adempimenti di competenza;
- di assegnare per tale intervento la somma di € 4.440,80 con prenotazione sul cap. 200 del bilancio 2019 ;
- Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000..

**L'Assessore al contenzioso
f.to Avv. Eugenio Benevento**

=====

PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive -commercio – contenzioso

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.

Data 9 maggio 2019

La Responsabile
f.to Margherita Feniello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile .

Data _____

Il responsabile
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola

f.to L' ASSESSORE ANZIANO
sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 21.05.19

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 21.05.19

Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo